



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

(PROVINCIA DI FERRARA)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Anno 2021

Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI -	3
ART. 1 - Oggetto del Regolamento -	3
ART. 2 - Definizioni -	3
ART. 2-bis - Regolamentazione della tipologia di entrata -.....	4
ART. 2-ter - Soggetti Responsabili e attribuzione di competenza - ...	4
CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE - ..	4
ART. 3 - Entrate tributarie comunali -	4
ART. 4 - Agevolazioni tributarie -	4
ART. 5 - Aliquote, tariffe -	5
ART. 6 - Forma di gestione -.....	5
ART. 7 - Il funzionario responsabile -	5
ART. 8 - Dichiarazione tributaria -.....	6
ART. 9 - Attività di controllo -	6
ART. 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali -	7
ART. 11 - Accessi ispezioni verifiche -.....	7
ART. 12 - Rapporti con il contribuente -	8
ART. 13 - Informazione -.....	8
ART. 14 - Avviso di accertamento -	8
ART. 15 - Notificazione -	9
ART. 16 - Contenzioso -.....	9
ART. 17 - L'autotutela -	10
ART. 18 - Accertamento con adesione -.....	10
ART. 19 - Riscossione -	11
ART. 20 - Sospensione o differimento dei termini ordinari di pagamento -	11
ART. 21- Rimborso -.....	11
ART. 22 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi -	11
ART. 23 -Interessi -	12
ART. 24 - Compensazioni -	12
ART. 25 - Applicazione ed irrogazione delle sanzioni -	13
CAPO III - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI -.....	14
ART. 26 - Disposizione per la riscossione delle entrate -	14
ART. 27 - Recupero bonario -	15
ART. 28 - Accertamento esecutivo per entrate tributarie -	15
ART. 29 - Accertamento esecutivo per entrate patrimoniali -.....	16
ART. 30 - Riscossione coattiva -	16
ART. 31 - Interessi moratori -	17
ART. 32 - Costi di elaborazione e notifica -.....	17
ART. 33 - Rateizzazione -	18
ART. 34 - Ingiunzioni di pagamento -.....	20
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI -.....	20
ART. 35 - Norme finali di rinvio -	20
ART. 36 - Entrata in vigore -	20

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI -

ART. 1 – Oggetto del Regolamento –

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che patrimoniali, in conformità ai principi di efficienza, efficacia economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 della Legge 17 dicembre 2019, n. 160 e alla riscossione coattiva degli stessi.

ART. 2 – Definizioni –

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
 - a. per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
 - b. per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
 - c. per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
 - d. per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
 - e. per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;
 - f. per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate comunali;
 - g. per "responsabile" del servizio, dell'ufficio, rispettivamente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG o altro provvedimento amministrativo, la responsabilità della gestione delle attività proprie del servizio o ufficio comunale;
 - h. per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque l'entrata avente natura tributaria.
 - i. per "entrate patrimoniali", a titolo esemplificativo, proventi dei servizi pubblici quali asili nido, mense, servizi cimiteriali, lampade votive, uso palestre e impianti, proventi dei beni dell'ente, canone per l'occupazione di suolo pubblico, oneri edilizi, fitti comunali, obbligazioni privatistiche, locazioni con esclusione delle violazioni del codice della strada.

ART. 2-bis – Regolamentazione della tipologia di entrata –

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il presente regolamento si applica per quanto non diversamente ed espressamente previsto.

ART. 2-ter - Soggetti Responsabili e attribuzione di competenza –

1. Sono responsabili delle entrate di competenza i Responsabili dei Servizi titolari dell'incarico di posizione organizzativa ai quali risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione o specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata.
2. Al soggetto responsabile di ciascuna entrata competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate e precisamente:
 - a) l'attività di accertamento dell'entrata in contabilità;
 - b) l'attività istruttoria ed i controlli di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'utente, nelle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate;
 - c) la verifica dei versamenti e dello stato degli insoluti;
 - d) la messa in mora del debitore e l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo.

CAPO II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE –

ART. 3 – Entrate tributarie comunali –

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. La eventuale istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporterà l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

ART. 4 – Agevolazioni tributarie –

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente, sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax o posta elettronica certificata, unitamente alla fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

ART. 5 – Aliquote, tariffe –

1. L'organo comunale competente individuato da specifiche norme di settore delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.

ART. 6 – Forma di gestione –

1. La scelta della forma di gestione deve essere improntata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità.
2. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta.
3. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà con le forme e nelle modalità previste dalla legislazione vigente.

ART. 7 – Il funzionario responsabile –

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti;

- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso come disposto dall'art. 16 del presente Regolamento;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 17, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 18;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del Servizio Tributi.

ART. 8 – Dichiarazione tributaria –

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare, la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Se il contribuente si ravvede nei modi e termini di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni sono ridotte nella misura indicata dalla legge.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

ART. 9 – Attività di controllo –

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
3. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio,

se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti corretti ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241/90 con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. da 7 a 13 non riguardanti materie tributarie.
5. Al fine del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale, previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può istituire apposito fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali, alla cui liquidazione provvederà il Responsabile del servizio tributario o, in caso di diretto interesse di quest'ultimo, il Segretario Comunale con proprio atto.

ART. 10 – Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali –

1. Gli Uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dal servizio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al servizio tributario, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.

ART. 11 - Accessi ispezioni verifiche –

1. L'attività di accesso ispezione o verifica presso i locali del contribuente va effettuata solo se strettamente necessaria, non riuscendo l'ufficio altrimenti a reperire gli elementi necessari a completare l'attività di accertamento in itinere. Nella fattispecie il contribuente deve essere informato delle ragioni che hanno determinato l'ispezione o verifica e della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato.
2. Delle osservazioni e dei rilievi in sede di verifica, accesso o ispezione viene redatto nel processo verbale, copia del quale, al termine delle operazioni viene consegnato al contribuente. Avverso detto verbale il contribuente può esperire osservazioni nel termine di 60 gg dalla sua redazione definitiva.
3. Il contribuente può, altresì, lamentare disfunzioni, irregolarità o scorrettezze al Garante del contribuente, sito presso la direzione regionale delle entrate, della cui esistenza l'ufficio deve dare adeguata informazione nell'occasione.

4. Ogni qualvolta necessiti effettuare una attività di accesso, ispezione, verifica presso i locali del contribuente, l'ufficio, non può persistere nelle operazioni oltre i 30 giorni, salvo il sopraggiungere di nuovi elementi nel corso del procedimento di accertamento che motivano un ulteriore accesso, la cui durata non deve comunque superare il termine anzidetto.

ART. 12 – Rapporti con il contribuente –

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documenti già in possesso degli uffici del Comune.

ART. 13 – Informazione –

1. L'Ente deve assicurare al contribuente, quale soggetto passivo, una adeguata informazione delle nuove disposizioni in materia tributaria, affinché lo stesso possa tempestivamente e correttamente adempiere agli obblighi tributari sopravvenuti nei confronti del Comune.
2. L'ufficio, all'uopo, predispone, ove occorra, una modulistica di facile compilazione e comprensione, onde agevolare il contribuente nell'applicazione del dettato legislativo. La modulistica è resa disponibile presso l'ufficio tributario comunale e sul sito istituzionale. Gli atti amministrativi emessi in applicazione di determinate disposizioni di legge, sono ugualmente disponibili presso gli uffici comunali e/o visibili sul sito Internet del Comune.
3. I testi di legge e/o circolari esplicative delle vigenti disposizioni tributarie sono ugualmente disponibili presso gli uffici, che, in qualità di agenti di controllo, forniscono indicazioni sulla portata applicativa di norme, di difficile interpretazione e/o che comunque, non risultano di agevole comprensione al singolo contribuente. Ai sensi della normativa vigente è possibile attivare il diritto di interpello di cui all'apposito regolamento approvato dall'Ente.

ART. 14 – Avviso di accertamento –

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

Tali atti, devono altresì indicare:

- a) l'ufficio presso il quale ottenere informazioni nel merito all'atto notificato ed il responsabile di procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso cui è possibile un riesame nel merito in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnati.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

ART. 15 – Notificazione –

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo riconosciuto dall'ordinamento tributario.
2. Le eventuali spese di notifica degli atti di accertamento sono a carico del contribuente ed i limiti sono fissati dal D.M. 08.01.2001 per la notifica degli atti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. Eventuali modifiche legislative in materia di spese di notifica, con particolare riferimento all'ammontare delle somme dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

ART. 16 – Contenzioso –

1. Salvo diversa previsione normativa, spetta al Sindaco, previo indirizzo ed autorizzazione della Giunta comunale, costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire il contenzioso.
2. Salvo diversa previsione normativa, al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile o da altro dipendente all'uopo delegato.
3. E' compito del funzionario responsabile, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
4. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.
5. E' possibile procedere alla gestione associata del contenzioso promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

ART. 17 – L'autotutela –

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Segretario Comunale nell'ambito dell'esercizio del potere sostitutivo.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente effettuati;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune

ART. 18 – Accertamento con adesione –

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili.

ART. 19 – Riscossione –

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento al soggetto riscuotitore.
3. Il responsabile di procedimento con cadenza annuale, provvederà alla redazione di un elenco delle entrate tributarie non riscosse, per le quali si provvederà alla riscossione coattiva secondo quanto previsto dalle norme in vigore (emissione ruolo ex D.P.R. n.602/1973 e successive modificazioni o mediante ingiunzione ai sensi R.D. n.639/1910), dalla Legge 160/2019 e s.m.i e dal Capo III del presente regolamento.

ART. 20 – Sospensione o differimento dei termini ordinari di pagamento –

1. Con deliberazione dell'organo competente i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

ART. 21– Rimborso –

1. Il contribuente deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni. Tali termini decorrono dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. La richiesta di rimborso, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Il Comune su espressa richiesta del contribuente può compensare le somme da rimborsare con gli importi dovuti per il medesimo tributo.
3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenere risposta.
4. Il funzionario responsabile, dispone altresì il rimborso di somme dovute ad altro Comune, ed erroneamente versate, direttamente al comune creditore, previo assenso dello stesso.

ART. 22 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi –

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di

riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, il recupero del tributo o della sanzione tributaria non è effettuato qualora l'ammontare non superi la somma di euro 12,00.

2. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino ad euro 12,00.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non si procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non si dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso, nel caso di definizione delle sanzioni ai sensi del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai tributi disciplinati dal D. Lgs. n. 507/1993.

ART. 23 –Interessi -

1. Gli interessi relativi alle attività di accertamento e di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data di eseguito versamento.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento agli avvisi di accertamento ed ai provvedimenti di rimborso relativi alle annualità d'imposta 2017 e successive.
4. Per gli anni d'imposta 2016 e precedenti il tasso d'interesse è quello vigente nel periodo di riferimento, calcolato nella misura annua su base giornaliera

ART. 24 – Compensazioni –

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali, in riferimento ai tributi la cui attività di accertamento è in capo al comune.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo o di altri tributi locali relative all'anno in corso ed a quelli precedenti, senza interessi e purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, di norma entro 15 giorni, dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi: a) generalità e codice fiscale; b) tributo dovuto al lordo della compensazione; c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta; d) l'attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo o nell'ipotesi di tributi gestiti e riscossi in concessione.
6. L'ufficio nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo eventuali avvisi di accertamento per errori e/o omissioni.

ART. 25 – Applicazione ed irrogazione delle sanzioni –

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato. Si applica il minimo di 50 euro per le infedeltà relative all'imposta disciplinata dalla legge 160/2019.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. In caso di risposta oltre il termine di 60 gg dalla notifica si applica la sanzione da 50 a 200 euro.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 15,00 comunque altro limite espressamente previsto in materia da specifiche norme di legge.
9. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, derivi da ripetuta violazione per almeno un biennio degli obblighi di versamento del tributo.

CAPO III – RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI –

ART. 26 – Disposizione per la riscossione delle entrate –

1. Il presente titolo disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali in caso di omesso pagamento, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dal presente capo e per quanto non regolamentato dai commi dal 792 al 804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali.
6. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
7. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
8. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

9. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

ART. 27 – Recupero bonario –

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può notificare, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile del credito comunale provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 29, l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

ART. 28 – Accertamento esecutivo per entrate tributarie –

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 29 – Accertamento esecutivo per entrate patrimoniali –

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato di norma entro il termine di cui all'articolo 27, comma 2 e comunque nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 30 – Riscossione coattiva –

1. Il Responsabile del Servizio Tributi è il funzionario che procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento tributario e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli stessi.
2. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale predispone le liste di carico secondo le modalità del tracciato che il Responsabile dell'ufficio tributi metterà a disposizione.
3. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019, ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica

degli atti di cui all'art. 28 e 29 del presente regolamento la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 792 della Legge 160/2019.

5. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 15,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

ART. 31 – Interessi moratori –

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019 ovvero: *“a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019, sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973 e s.m.i. calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli stessi”*.

ART. 32 – Costi di elaborazione e notifica –

1. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, si applicano, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive a carico del debitore come di seguito determinati:
 - a) una quota denominata *«oneri di riscossione a carico del debitore»*, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata *«spese di notifica ed esecutive»*, comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai [decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455](#), del [Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109](#), e del [Ministro della](#)

[giustizia 15 maggio 2009, n. 80](#), per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019 ovvero: "*...omissis..all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d) del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112*". In particolare:
 - a) Una quota denominata: "*oneri di riscossione a carico del debitore*" pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui agli articoli 28 e 29, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine.
 - b) una quota, denominata «*spese di notifica ed esecutive*», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso e s.m.i.

ART. 33 – Rateizzazione –

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, di cui all' art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e di obiettiva difficoltà, concede la rateizzazione del pagamento delle somme dovute, certe, liquide ed esigibili, in rate mensili fino ad un massimo di sessanta rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 a 20.000 fino a trentasei rate mensili.
 - h) Oltre 20.000 fino a 60 rate mensili

Il contribuente in sede di presentazione dell'istanza può indicare il numero di rate richieste compatibilmente con il numero di rate previste per lo scaglione di riferimento.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata al comune direttamente allo sportello, al protocollo dell'ente o inviata tramite posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica del documento d'identità. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata:

- a) Per le persone fisiche, la dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità che non dovrà superare l'ammontare di euro 25.000,00 ed eventuale altra documentazione idonea a consentire la verifica del disagio economico;

- b) Per le persone giuridiche, tutta la documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti (come ad esempio: bilanci, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi).
2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 31 nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
 3. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, in riferimento anche a più annualità, è superiore ad € 15.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
 4. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
 5. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
 6. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.
 7. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
 8. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
 9. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.
 10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo, e degli atti successivi, possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.

11. Per le rateizzazioni concesse con riferimento ad atti di accertamento tributario emessi sino alla data del 31/12/2019 si fa riferimento alla disposizione regolamentare vigente alla stessa data.
12. Limitatamente alle rate, riguardanti gli atti di cui al comma 11, e scadenti nel periodo di sospensione di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020 e s.m.i. adottato a seguito dell'emergenza Covid-19, si applica la moratoria dei versamenti delle rate dovute.
13. Le rate scadute nel periodo di cui al precedente comma e non versate, dovranno essere pagate al termine dell'originale piano di rientro del debito che, pertanto, verrà prolungato di un periodo temporale pari al periodo di moratoria di cui al comma 12.

ART. 34 – Ingiunzioni di pagamento –

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 31 a 33 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 28 e al comma 2 dell'articolo 29.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI -

ART. 35 – Norme finali di rinvio -

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché quelle regolamentari dell'Ente.
2. La normativa statale che modifica, per le fattispecie disciplinata dal presente regolamento, l'entità delle sanzioni stabilendone l'entrata in vigore, deve intendersi automaticamente recepita dal presente regolamento.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

ART. 36 – Entrata in vigore -

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore il 1 febbraio 2021.